

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4557

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(TREMELLONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(LA MALFA)

Stato di previsione della spesa del Ministero della difesa
per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964

Seduta del 30 gennaio 1963

NOTA PRELIMINARE

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo stato di previsione del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64, presenta spese effettive per milioni 876.328,3 e spese per « Movimento di capitali » per milioni 10.000.

Poste a raffronto con quelle iniziali del corrente esercizio, tali spese si riassumono come appresso:

	Previsione 1962-63	Previsione 1963-64	Differenze
		(milioni di lire)	
Spese effettive:			
Ordinarie	696.076,5	762.634 -	+ 66.557,5
Straordinarie	88.799,3	113.694,3	+ 24.895 -
	<u>784.875,8</u>	<u>876.328,3</u>	<u>+ 91.452,5</u>
Spese per movimento di capitali	10.000 -	10.000 -	-
	<u>794.875,8</u>	<u>886.328,3</u>	<u>+ 91.452,5</u>

Va, peraltro, posto in evidenza che, con riferimento a provvedimenti legislativi in corso che rientrano nella competenza del Ministero, sono stati accantonati negli appositi fondi speciali del Ministero del tesoro milioni 1.400 in modo che, complessivamente, le spese di pertinenza del Ministero della difesa, ammontano, in sostanza, a milioni 877.728,3 per la parte effettiva.

Le spese effettive considerate nello stato di previsione concernono oneri inerenti all'amministrazione del personale nonché al funzionamento dei vari servizi delle Forze armate e dell'Aviazione civile.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Tra gli oneri suddetti vanno, in particolare, segnalate:

a) le spese per il personale in attività di servizio (milioni 311.418,-);

b) le spese per il debito vitalizio ed i trattamenti similari (milioni 123.618,9);

c) le spese per i servizi, per un ammontare complessivo di milioni 441.291,4, che comprendono, oltre a quelle dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, anche quelle dell'Arma dei carabinieri (milioni 14.260,9) e dell'Aviazione civile (milioni 7.297,4).

I dati della previsione sono ripartiti, per ciascuno degli anzidetti gruppi d'oneri, per singole rubriche, come dal seguente prospetto:

	ONERI DI CARATTERE GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI SERVIZI		TOTALE
	Spese per il personale	Spese per i servizi	
	(milioni di lire)		
SPESE EFFETTIVE ORDINARIE.			
<i>Spese generali</i>	626,8	9.113,2	9.740 -
<i>Debito vitalizio e trattamenti similari:</i>			
Spese comuni alle tre Forze armate	110.866,9	—	110.866,9
<i>Spese funzionali:</i>			
Cooperazione internazionale:			
Spese comuni alle tre Forze armate	—	4.000 -	4.000 -
Personale:			
Spese comuni alle tre Forze armate	3.665,5	—	3.665,5
Servizi dell'Esercito	121.095,8	—	121.095,8
» della Marina militare	56.219,7	—	56.219,7
» dell'Aeronautica militare	60.604 -	—	60.604 -
Corpi ed Enti militari:			
Spese comuni alle tre Forze armate	—	2.203,5	2.203,5
Servizi dell'Esercito	—	4.757,5	4.757,5
» della Marina militare	—	709 -	709 -
» dell'Aeronautica militare	—	1.101,2	1.101,2
Servizi tecnici:			
Spese comuni alle tre Forze armate	—	16.144,2	16.144,2
Servizi dell'Esercito	—	63.674 -	63.674 -
» della Marina militare	—	34.765 -	34.765 -
» dell'Aeronautica militare	—	47.126 -	47.126 -
Servizi logistici:			
Spese comuni alle tre Forze armate	—	1.396,5	1.396,5
Servizi dell'Esercito	—	73.520 -	73.520 -
» della Marina militare	—	11.362 -	11.362 -
» dell'Aeronautica militare	—	29.487,6	29.487,6
<i>Da riportarsi . . .</i>	353.078,7	299.359,7	652.438,4

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	ONERI DI CARATTERE GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI SERVIZI		TOTALE
	Spese per il personale	Spese per i servizi	
	(milioni di lire)		
<i>Riporto</i> . . .	353.078,7	299.359,7	652.438,4
Servizi sanitari:			
Servizi dell'Esercito	—	2.026 -	2.026 -
» della Marina militare	—	474 -	474 -
» dell'Aeronautica militare	—	900 -	900 -
Servizi culturali e dell'addestramento:			
Spese comuni alle tre Forze armate	—	121 -	121 -
Servizi dell'Esercito	—	4.965 -	4.965 -
» della Marina militare	—	1.506 -	1.506 -
» dell'Aeronautica militare	—	2.025 -	2.025 -
Servizi scientifici:			
Spese comuni alle tre Forze armate	—	2.140 -	2.140 -
Servizi dell'Esercito	—	49 -	49 -
Servizi speciali:			
Spese comuni alle tre Forze armate	—	2.130 -	2.130 -
Servizi dell'Esercito	—	213,6	213,6
» della Marina militare	—	270 -	270 -
Spese diverse:			
Spese comuni alle tre Forze armate	—	1.976,5	1.976,5
Fondo a disposizione:			
Spese comuni alle tre Forze armate	—	4.716,7	4.716,7
Spese per l'Arma dei carabinieri:			
Debito vitalizio e trattamenti similari	1.245 -	—	1.245 -
Spese di personale	68.955,2	5.669 -	74.624,2
Spese di funzionamento	—	6.789 -	6.789 -
Spese diverse	—	101 -	101 -
Fondo a disposizione	—	1.701,9	1.701,9
Spese per l'Aeronautica civile:			
Debito vitalizio e trattamenti similari	1 -	—	1 -
Spese di personale	53,3	—	53,3
Spese di funzionamento	—	2.167,4	2.167,4
<i>Da riportarsi</i> . . .	423.333,2	339.300,8	762.634 -

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

	ONERI DI CARATTERE GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI VARI SERVIZI		TOTALE
	Spese per il personale	Spese per i servizi	
	(milioni di lire)		
<i>Riporto</i> . . .	423.333,2	339.300,8	762.634 -
SPESE EFFETTIVE STRAORDINARIE.			
<i>Spese per la riduzione dei quadri:</i>			
Spese comuni alle tre Forze armate	11.278 -	—	11.278 -
<i>Spese funzionali:</i>			
Personale:			
Spese comuni alle tre Forze armate	155 -	—	155 -
Servizi dell'Esercito	40 -	—	40 -
» della Marina militare	2,7	—	2,7
Corpi ed Enti militari:			
Servizi della Marina militare	—	75 -	75 -
Servizi tecnici:			
Spese comuni alle tre Forze armate	—	706 -	706 -
Servizi dell'Esercito	—	1 -	1 -
» della Marina militare	—	50 -	50 -
<i>Spese per il potenziamento della difesa:</i>			
Spese comuni alle tre Forze armate	—	16.291 -	16.291 -
Servizi dell'Esercito	—	42.222,2	42.222,2
» della Marina militare	—	4.910 -	4.910 -
» dell'Aeronautica militare	—	31.025,8	31.025,8
Spese diverse:			
Spese comuni alle tre Forze armate	—	1.579,6	1.579,6
<i>Spese per l'Arma dei carabinieri:</i>			
Spese per la riduzione dei quadri	228 -	—	228 -
<i>Spese per l'Aeronautica civile:</i>			
Spese di funzionamento	—	5.130 -	5.130 -
Totale . . .	435.036,9	441.291,4	876.328,3

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La percentuale delle spese di cui al precedente prospetto in rapporto all'ammontare delle spese effettive è:

per il personale	49,64
per i servizi	50,36
	100 —
	100 —

Relativamente alla parte effettiva, le principali cause che hanno dato origine all'incremento netto di milioni 91.452,5 rispetto alle previsioni del corrente esercizio finanziario sono:

l'applicazione di intervenuti provvedimenti legislativi e l'incidenza di leggi preesistenti riguardanti essenzialmente il trattamento economico del personale (veggasi il prospetto annesso)	Milioni	38.365 —
la necessità di adeguare le dotazioni di bilancio ai programmi predisposti ed alla situazione di fatto del personale, incluso quello in quiescenza	»	53.087,5
Totale	Milioni	91.452,5

Le spese di personale presentano un incremento di milioni 38.324,—, dovuto per milioni 37.644,5 all'incidenza dei cennati provvedimenti legislativi e per milioni 679,5 all'adeguamento degli stanziamenti alle reali occorrenze.

Tra le variazioni causate da provvedimenti legislativi meritano particolare citazione quelle relative:

per milioni 6.006 all'applicazione del decreto ministeriale 30 marzo 1962, emanato in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente la misura dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza;

per milioni 4.969,7 all'applicazione della legge 19 aprile 1962, n. 175, concernente la concessione di un assegno mensile agli impiegati civili del Ministero della difesa;

per milioni 6.978 all'applicazione della legge 19 aprile 1962, n. 180, relativa all'attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato;

per milioni 4.666 all'applicazione della legge 12 aprile 1962, n. 183, relativa all'aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco;

per milioni 12.694,4 all'applicazione della legge 24 aprile 1962, n. 193, sull'adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Le spese per i servizi recano aumenti per complessivi milioni 53.128,5 determinati per milioni 720,5 da provvedimenti legislativi e per milioni 52.408,0 da necessità connesse all'attuazione dei programmi.

Le spese per movimento di capitali, ammontanti a milioni 10.000, rimangono invariate rispetto a quelle dell'esercizio precedente.

Così illustrate le principali variazioni proposte nella previsione di spesa per l'esercizio 1963-64, si analizzano ora gli aggregati di spesa di maggiore significato.

SPESE DI PERSONALE.

Le spese di personale previste per l'esercizio finanziario 1963-64 — distinte a seconda si riferiscano a personale in quiescenza ed in attività di servizio, quest'ultimo suddiviso per principali categorie e per specie di retribuzione — vengono poste a raffronto, nel prospetto che segue, con quelle dell'ultimo quinquennio:

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ESERCIZIO FINANZIARIO	SPESE DI PERSONALE (in milioni)							
	MILITARE				CIVILE			
	Assegni fissi	Compe- tenze acces- sorie	Oneri previ- denziali	Totale	Assegni fissi	Compe- tenze acces- sorie	Oneri previ- denziali	Totale
1958-59	119.490	37.636,5	3.176,6	160.303,1	22.441,5	1.845,8	1.243,5	25.530,8
1959-60	117.453,9	37.365,7	3.152,5	157.972,1	21.869,2	2.114,1	1.074,9	25.058,2
1960-61	139.226,4	40.148,3	3.735,4	183.110,1	24.081,1	2.530,7	950,6	27.562,4
1961-62	148.009,1	42.597,7	3.853,1	194.459,9	25.313,3	2.497,5	921,7	28.732,5
1962-63	148.639,5	45.795,9	4.347,9	198.783,3	26.781,8	2.702,5	1.233,4	30.717,7
1963-64	156.201,2	56.973	4.077,2	217.251,4	33.232,4	2.828,1	1.215,8	37.276,3

Come rilevasi dal prospetto che precede, le spese in questione hanno subito nell'ultimo quinquennio un incremento del 34,72 per cento circa.

Tale incremento è da attribuire, principalmente, all'attuazione dei provvedimenti economici intervenuti nel periodo considerato tra cui particolare rilievo hanno avuto quelli relativi ai seguenti provvedimenti legislativi:

Legge 17 agosto 1957, n. 868 (Facoltà del Ministro per la difesa di assumere salariati non di ruolo);

Legge 7 ottobre 1957, n. 969 (Riordinamento di indennità varie spettanti al personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza e norme per gli aumenti periodici di stipendio ai generali di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti e per la decorrenza degli stipendi agli ufficiali della Marina);

Legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato);

Legge 6 marzo 1958, n. 192 (Abolizione di talune indennità e compensi ai personali militari dell'Esercito e istituzione dell'indennità di impiego operativo);

Legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza);

Legge 11 giugno 1959, n. 353 (Nuovo inquadramento economico dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia);

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO (in lire)								DEBITO VITALIZIO E TRATTAMENTI SIMILARI			IMPORTO COMPLESSIVO DELLE SPESE DI PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO E IN QUIESCENZA
OPERAIO				TOTALE				Pensioni	Tratta- menti similari	Totale	
Assegni fissi	Compe- tenze acces- sorie	Oneri previ- denziali	Totale	Assegni fissi	Compe- tenze acces- sorie	Oneri previ- denziali	Totale				
41.044,6	2.229,6	5.858,6	49.132,8	182.976,1	41.711,9	10.278,7	234.966,7	73.139 -	14.802 -	87.941 -	322.907,7
39.253,6	2.281,3	5.759,4	47.294,3	178.576,7	41.761,1	9.986,8	230.324,6	73.266,4	14.294,5	87.560,9	317.885,5
41.042,7	2.765,2	5.910,4	49.718,3	204.350,2	45.444,2	10.596,4	260.390,8	81.128,8	15.399,5	96.528,3	356.919,1
45.035,3	3.056,5	6.432,2	54.524 -	218.357,7	48.151,7	11.207 -	277.716,4	98.572,4	15.899,3	114.471,7	392.188,1
43.775,2	3.664,8	2.876,2	50.316,2	219.196,5	52.163,2	8.457,5	279.817,2	100.418,1	16.477,6	116.895,7	396.712,9
49.704,2	5.076,3	2.109,8	56.890,3	239.137,8	64.877,4	7.402,8	311.418 -	107.656 -	15.962,9	123.618,9	435.036,9

Legge 3 marzo 1960, n. 185 (Modifica della legge 27 maggio 1959, n. 324, recante miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza);

Legge 15 dicembre 1960, n. 1577 (Norme sul trattamento economico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia);

Legge 22 dicembre 1960, n. 1564 (Miglioramenti alle quote di aggiunta di famiglia spettanti ai dipendenti statali in attività ed in quiescenza);

Decreto del Ministro del tesoro 8 giugno 1961 che stabilisce, in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, la misura dell'indennità integrativa speciale;

Legge 27 giugno 1961, n. 550 (Norme modificative e integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari in congedo delle Forze armate);

Legge 18 ottobre 1961, n. 1168 (Norme sullo stato giuridico dei vice-brigadieri e dei militari di truppa dell'Arma dei carabinieri);

Legge 22 ottobre 1961, n. 1143 (Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

Legge 29 novembre 1961, n. 1300 (Nuove misure dell'indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo).

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La consistenza numerica del personale civile, di quello operaio e di quello appartenente alla Magistratura militare nello stesso ultimo quinquennio è la seguente:

CONSISTENZA NUMERICA		1958-59	1959-60	1960-61	1961-62	1962-63	1963-64
Personale civile	N.	30.041	28.240	28 220	27 884	29.952	31.775
Magistrati	»	97	86	91	91	82	81
Personale operaio	»	55.392	51.621	47.779	47 956	47.736	50.088
Totale	N.	85.530	79.947	76 090	75.931	77.770	81 944

SPESE D'INVESTIMENTO.

Nell'esercizio in esame le erogazioni della specie sono previste in milioni 6.054,6 cioè pari allo 0,68 per cento della spesa complessiva.

Concorrono alla composizione del cennato importo di milioni 6.054,6 i contributi dovuti dall'Amministrazione della Difesa per l'ammortamento dei mutui contratti dall'I. N. C. I. S. per la costruzione di alloggi agli ufficiali ed ai sottufficiali; le spese per la costruzione, sistemazione e impianti di campi di aviazione aperti al traffico aereo civile; i contributi di avviamento a società di navigazione aerea.

Avuto riguardo ai settori di intervento, le spese di cui trattasi comprendono:

Opere pubbliche (edilizia)	Milioni	729,6
Aviazione civile:		
Mobili, macchinari e attrezzature	»	195 -
Opere pubbliche	»	4.530 -
Contributi di avviamento a Società di navigazione aerea	»	600 -
		6.054,6

Di detto importo, milioni 1.229,6 si riferiscono a prestazioni già realizzate e milioni 4.825 a prestazioni ancora da realizzare.

SPESE RIPARTITE.

Della complessiva spesa di milioni 876.328,3, prevista per l'esercizio 1963-64, milioni 2.230,4 riguardano quote, afferenti all'esercizio stesso, di spese ripartite, di cui milioni 1.230,4 concernono oneri per prestazioni già effettuate e milioni 1.000 oneri connessi a prestazioni ancora da realizzare.

III LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'incidenza degli oneri in questione nei successivi esercizi risulta dallo specchio che segue:

GRUPPO DI ONERI	Ammon- tare dell'onere per l'esercizio 1963-64	INCIDENZA NEGLI ESERCIZI						Incidenza totale
		1964-65	1965-66	1966-67	1967-68	1968-69	1969-70 e succes- sivi	
(in milioni di lire)								
Oneri protratti inerenti a presta- zioni riferite alla competenza di esercizi anteriori al 1963-64 . .	1.230,4	1.230,4	1.230,3	1.230,3	1.230,3	1.229,9	20.488,6	26.639,8
Oneri connessi a prestazioni da realizzare in corrispondenza di programmi poliennali, per le rate afferenti ad esercizi successivi al 1963-64, nonché di limiti di impegno aventi incidenza sul bilancio a decorrere dall'eserci- zio 1964-65 o da quelli succes- sivi	1.000 -	1.000 -	1.000 -	-	-	-	-	2.000 -
In complesso . . .	2.230,4	2.230,4	2.230,3	1.230,3	1.230,3	1.229,9	20.488,6	28.639,8

Gli oneri del primo gruppo concernono:

contributi dovuti, per la costruzione di caserme, ai comuni di Avellino, Pesaro e Rieti ai sensi dei regi decreti 5 settembre 1938, n. 1577 e n. 1579 e della convenzione 28 aprile 1928, approvata con decreto del Provveditorato Generale dello Stato n. 100544 del 15 aprile 1930;

contributi dell'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica per l'ammortamento dei mutui contratti dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato per la costruzione di alloggi per i dipendenti delle Amministrazioni medesime (legge 27 giugno 1929, n. 1184; regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 147, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1076 e regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1913; leggi 28 settembre 1940, n. 1425 e 11 maggio 1942, n. 623; articolo 4 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1152 e leggi 28 luglio 1950, n. 737, 15 maggio 1954, n. 336 e 28 dicembre 1959, n. 1211);

spese per la costruzione dell'aeroporto di Genova-Sestri (legge 16 aprile 1954, n. 156).

Gli oneri del secondo gruppo concernono la costruzione dei nuovi aeroporti civili di Venezia e Palermo ed esecuzione di opere straordinarie agli aeroporti già aperti al traffico aereo civile (legge 5 maggio 1956, n. 524).

* * *

Premessi questi cenni illustrativi confido che vorrete accordare il vostro suffragio al disegno di legge sottoposto al vostro esame.

ALLEGATO.

*Elenco delle variazioni dipendenti dall'incidenza di leggi preesistenti
o dall'applicazione di nuovi provvedimenti legislativi.*

OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Spese per il personale	Spese per i servizi	TOTALE
<i>Legge 22 dicembre 1960, n. 1600: Norme per la sistemazione del personale assunto dal Governo militare alleato nel territorio di Trieste</i>	44.000.000	—	44.000.000
<i>Legge 25 gennaio 1962, n. 24: Computo dell'anzianità di servizio ai fini degli aumenti periodici di stipendio degli ufficiali provenienti dai sottufficiali</i>	90.800.000	—	90.800.000
<i>Legge 25 gennaio 1962, n. 26: Norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica</i>		720.000.000	720.000.000
<i>Decreto ministeriale 30 marzo 1962: Emanato ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, concernente la misura dell'indennità integrativa speciale a favore del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza</i>	6.005.995.000	—	6.005.995.000
<i>Legge 19 aprile 1962, n. 175: Concessione di un assegno mensile agli impiegati civili del Ministero della difesa</i>	4.969.740.400	—	4.969.740.400
<i>Legge 19 aprile 1962, n. 180: Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato</i>	6.978.000.000	—	6.978.000.000
<i>Legge 12 aprile 1962, n. 183: Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardia di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia, allievi guardie forestali e allievi vigili del fuoco</i>	4.666.000.000	—	4.666.000.000
<i>Legge 24 aprile 1962, n. 193: Adeguamento dell'indennità militare dei sottufficiali delle Forze armate e delle analoghe indennità dei sottufficiali e militari di truppa dei Corpi di polizia e dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>	12.694.368.000	—	12.694.368.000
<i>Legge 25 maggio 1962, n. 417: Modifiche alla legge 19 aprile 1954, n. 113, sullo stato giuridico degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per quanto concerne la liquidazione definitiva della pensione</i>	1.060.000.000	—	1.060.000.000
<i>Legge 11 giugno 1962, n. 606: Norme per la concessione di un premio agli ufficiali direttori del tiro ed agli ufficiali elettrotecnici e delle comunicazioni della Marina</i>	—	500.000	500.000
<i>Da riportarsi</i>	36.508.903.400	720.500.000	37.229.403.400

III LEGISLATURA -- DOCUMENTI -- DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: ALLEGATO.

OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI	Spese per il personale	Spese per i servizi	TOTALE
<i>Riporto . . .</i>	36.508.903.400	720 500.000	37.229.403.400
<i>Legge 23 giugno 1962, n. 883: Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, per quanto concerne l'avanzamento dei capitani del ruolo normale dei Corpi di Commissariato militare marittimo e delle capitanerie di porto</i>	1 553.430	—	1 553.430
<i>Legge 27 settembre 1962, n. 1419: Modifiche alla legge 20 ottobre 1960, n. 1189, concernente varianti all'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica</i>	2.000.000	—	2.000.000
<i>Legge 29 settembre 1962, n. 1483: Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare</i>	188 000 000	—	188.000.000
<i>Legge 18 ottobre 1962, n. 1499: Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dei sottufficiali del Corpo della guardia di finanza, dei vice brigadieri, appuntati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza</i>	447.000.000	—	447.000.000
<i>Legge 14 novembre 1962, n. 1591: Modifiche degli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo delle Armi navali</i>	20 000.000	—	20.000.000
<i>Legge 16 novembre 1962, n. 1622: Riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito</i>	477 000.000	—	477.000.000
<i>Totale</i>	37.644.456.830	720.500.000	38.364.956.830

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1963 al 30 giugno 1964, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

ART. 2.

I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico approvato con il regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263 e all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, sono, per l'esercizio 1963-64, quelli descritti negli annessi elenchi numeri 1 e 2.

ART. 3.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 sono autorizzate le seguenti spese:

lire 154.000.000 per oneri relativi al personale addetto alla bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi;

lire 75.000.000 per la gestione del naviglio requisito o noleggiato, iscritto e non iscritto nel quadro del naviglio da guerra dello Stato;

lire 706.000.000 per la bonifica dei depositi di munizioni e del territorio nazionale da ordigni esplosivi e per concorso nella spesa sostenuta da coloro che hanno provveduto in proprio alla bonifica di terreni di loro proprietà e avuti in concessione e per la propaganda per la prevenzione dei danni derivanti dalla deflagrazione degli ordigni di guerra;

lire 1.000.000 per l'applicazione delle convenzioni dei cippi di frontiera e la delimitazione dei nuovi confini;

lire 50.000.000 per il rimborso agli aventi diritto ai termini dell'articolo 20 della legge 17 luglio 1954, n. 522, modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 859, delle spese sostenute per gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui al 1° comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, modificata dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1689;

lire 86.054.000.000 per oneri relativi ai servizi tecnici di infrastrutture (campi di aviazione; basi navali; depositi di munizioni

e carburanti; oleodotti; aiuto radio alla navigazione aerea; rete radar; sedi di comandi; impianti di telecomunicazioni ed altre opere di infrastrutture; lavori e servizi relativi), nonché per spese e concorsi in spese inerenti ad analoghi lavori d'infrastrutture connessi con l'applicazione degli accordi in data 4 aprile 1949, approvati con legge 1° agosto 1949, n. 465; per il potenziamento dei servizi tecnici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; per il potenziamento della D. A. T. e per le nuove armi e relative spese per infrastrutture demaniali, radioelettriche e di bordo, per materiale speciale e vario e per corsi di addestramento del personale; per spese inerenti a studi ed esperienze, comprese quelle relative agli impianti tecnici e logistici, nonché all'acquisto od esproprio di terreni; per spese per il Centro di energia nucleare;

lire 8.395.000.000 per il potenziamento dei servizi logistici, sanitario ed ippico-veterinario dell'Esercito e dei servizi logistici dell'Aeronautica;

lire 3.030.000.000 per la costruzione, sistemazione, trasformazione ed ampliamento di impianti degli aeroporti civili o aperti al traffico aereo civile ed agli uffici di controllo statale, nonché per l'acquisto di attrezzature mobili.

ART. 4.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 il numero massimo di militari specializzati e di militari aiuto-specialisti, in servizio presso l'Amministrazione dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare è fissato come appresso:

a) Militari specializzati:

Esercito	N.	21.000
Marina	»	15.750
Aeronautica	»	28.930

b) Militari aiuto-specialisti:

Esercito	N.	36.000
Marina	»	9.000
Aeronautica	»	4.100

ART. 5.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennità di specializzazione di cui all'articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è stabilito in 1.875 per l'Amministrazione dell'Esercito, in 2.151 per l'Amministrazione della Marina militare e in 2.900 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.

ART. 6.

Per l'esercizio finanziario 1963-64, il numero globale dei capi di 1^a, 2^a e 3^a classe e dei secondi capi della Marina militare è stabilito, a norma dell'articolo 1 della legge 3 maggio 1956, n. 516, in 7.136 unità.

ART. 7.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 — a norma dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 3 gennaio 1957, n. 1 — la forza organica dei sergenti, graduati e militari di truppa di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica vincolati a ferme o rafferme è fissata come appresso:

sergenti	N.	11.500
graduati e militari di truppa	»	5.100

ART. 8

Per l'esercizio finanziario 1963-64, il numero massimo dei sottotenenti di complemento dell'Arma aeronautica — ruolo navigante — da mantenere in servizio a norma dell'articolo 1 — comma 2° — della legge 21 maggio 1960, n. 556, è stabilito in 300 unità.

ART. 9.

Per l'esercizio finanziario 1963-64, la forza organica dei sergenti dell'Esercito in ferma volontaria ed in rafferma, è fissata, a norma dell'articolo 1 — ultimo comma — della legge 14 ottobre 1960, n. 1191, in 7.000 unità.

ART. 10.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 il numero massimo degli ufficiali di complemento della Marina militare da mantenere in servizio a norma dell'articolo 2 della legge 29 giugno 1961, n. 575 è stabilito come appresso:

sottotenenti di vascello e gradi corrispondenti	N.	30
guardiamarina	»	80

ART. 11.

La composizione della razione viveri in natura, ai militari che ne hanno il godimento, nonché le integrazioni di vitto e i generi di conforto da attribuire ai militari in speciali condizioni di servizio, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807, sono stabilite in conformità delle annesse tabelle. (Elenco n. 3).

ART. 12.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre, con propri decreti, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1963-64, le variazioni compensative connesse con l'attuazione dei regi decreti-legge 14 maggio 1946, n. 384 e 31 maggio 1946, n. 490; dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220; del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1472 e del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, nonché delle leggi 10 aprile 1954, n. 113 e 31 luglio 1954, n. 599.

ART. 13.

Il Ministro del Tesoro, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche alla ripartizione tra i capitoli nn. 258, 259, 260, 261, 263 e 264, dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1963-64, della somma di complessive lire 86.054.000.000 autorizzata con l'articolo 3 - 6° comma - della presente legge.

ART. 14.

Per l'esercizio finanziario 1963-64 le somme occorrenti per provvedere - ai sensi dell'articolo 3 del regio decreto-legge 5 dicembre 1928, n. 2638 e dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958 - alle momentanee deficienze di fondi dei Corpi, Istituti e Stabilimenti Militari e degli Enti Aeronautici rispetto ai periodici accreditamenti sui vari capitoli di spesa, nonché alle speciali esigenze determinate dai rispettivi regolamenti ed al fondo scorta per le Navi e per i Corpi e gli Enti a terra della Marina militare, sono fissate come segue:

Esercito	L.	3.500.000.000
Marina	»	3.000.000.000
Aeronautica	»	1.500.000.000
Arma dei carabinieri	»	2.000.000.000

PAGINA BIANCA